

## **Polizza assicurativa ed onere probatorio**

*Lo schema dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. non è stato contraddetto in tema di polizza assicurativa: l'attore deve provare tutti i fatti costitutivi a fondamento della propria domanda, compresa la circostanza che il rischio verificato sia incluso nella polizza, sul convenuto grava l'onere della prova delle eccezioni sollevate.*

### **Tribunale di Milano, sezione sesta, sentenza del 20.02.2020**

*...omissis...*

Preliminarmente, avuto riguardo all'eccezione di inammissibilità della domanda di manleva svolta dalla convenuta il Tribunale, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida (che trae fondamento dalle disposizioni di cui agli artt. 24 e 111 Cost. interpretati nel senso che la tutela giurisdizionale deve risultare effettiva e celere per le parti in giudizio), ritiene di poter esaminare il merito in deroga all'art. 276 c.p.c. nonostante la pregiudizialità della questione suddetta pronunciando una decisione di rigetto della pretesa attorea.

Sostiene l'attrice, al fine di vedere accertata la copertura assicurativa del sinistro occorso al proprio dipendente Campagna F. che l'attività svolta dal suddetto al momento del verificarsi del sinistro, pur non essendo propriamente attività di installazione e manutenzione di macchinari, rientri nella descrizione del rischio prevista in polizza ( allegccccA) quale attività prodromica e necessaria all'installazione e posizionamento dei macchinari meglio descritta nella clausola invocata.

La convenuta contesta l'operatività della polizza rilevando che l'attività lavorativa che il dipendente stava svolgendo al momento del sinistro, come descritta nella denuncia di infortunio Incccil (doc.1), dovesse essere qualificata come attività edile tout court in quanto opera muraria non finalizzata alla successiva installazione di macchinari e perciò integrante un rischio nuovo e

maggiore rispetto a quello assunto dall'assicurazione (art. 1898 c.c.).

La qualificazione operata ccc è fondata.

Deve infatti ritenersi che l'attività svolta dal dipendente al momento del sinistro, così come risultante dalla descrizione fornita nella denuncia nella quale si dichiara che il lavoratore stava approntando dell'intonaco per apporre della malta su una parete, assuma le caratteristiche dell'attività prettamente edile, né può ritenersi che la stessa fosse finalizzata all'installazione di un macchinario adibito alla produzione industriale di alimenti e bevande, evenienza che consente di ritenere sussistente la copertura del rischio a termini di polizza inter partes.

Invero la polizza in essere tra le parti prevede che anche le opere murarie svolte siano coperte dalla garanzia purchè necessarie all'installazione e posizionamento dei macchinari, attrezzature e similari, meglio descritti in apertura, così subordinando l'operatività della polizza non tanto alla natura dell'attività svolta dai dipendenti dell'assicurata quanto alla funzionalità delle opere rispetto all'oggetto sociale proprio dell'impresa ossia l'installazione e la manutenzione di macchinari per la produzione e la preparazione industriale di alimenti e bevande.

Deve ritenersi che l'attrice non abbia fornito la prova della sussistenza del precisato nesso funzionale, limitandosi a sostenere l'operatività della polizza ed assumendo l'inversione dell'onere probatorio gravante sulla convenuta che, contestando l'operatività della garanzia, avrebbe svolto un'eccezione in senso stretto idonea a spostare l'onere probatorio descritto dalla previsione dell'art. 2697 c.c..

L'assunto di cccc infondato.

Né a diverso avviso può condurre la sentenza n. 1558 del 2018 della S.C. richiamata dall'attrice, che avrebbe inteso discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale precedente attribuendo all'eccezione di esclusione del sinistro dalla copertura assicurativa nella polizza natura di eccezione in senso proprio, con la conseguenza di spostare in capo al convenuto l'onere della relativa prova, mentre all'attrice sarebbe sufficiente allegare l'inclusione nel rischio previsto nella polizza.

L'assunto si fonda su un'errata interpretazione della sentenza in esame la quale, invece, si pone senza soluzione di continuità all'interno dell'indirizzo giurisprudenziale consolidato.

Invero, lo schema dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. non è stato contraddetto in tema di polizza assicurativa: l'attore deve provare tutti i fatti costitutivi a fondamento della propria domanda, compresa la circostanza che il rischio verificato sia incluso nella polizza, sul convenuto grava l'onere della prova delle eccezioni sollevate.

L'asserzione con cui il convenuto contesta la copertura assicurativa al rischio

verificato non costituisce un'eccezione in senso proprio bensì una mera contestazione a carattere difensivo e come tale inidonea a spostare l'onere della prova che permane in capo all'attrice.

A tale proposito va rilevato che Ccccccnon ha fornito prova che l'attività svolta dal proprio dipendente seppur di carattere edile, fosse finalizzata all'installazione di macchinari.

Né a tale proposito può ritenersi utile il richiamo alla natura industriale dell'immobile per cui è causa; circostanza che di per sé non prova alcunché, nemmeno la sua futura utilizzazione.

La tesi attrice risulta peraltro contraddetta dalle stesse evidenze documentali di causa, laddove il contratto di appalto stipulato da ccc e prodotto in atti ( doc.10) fa riferimento esclusivamente a lavori edili senza alcun riferimento alla successiva installazione di macchinari per la produzione di alimenti e bevande.

Deve pertanto ritenersi fondata l'eccezione di non operatività della polizza.

In conclusione la domanda attrice va respinta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- Rigetta la domanda proposta da cccc confronti della ccc Company cccc.A.;
- Condanna C. Sccc. a rifondere le spese di lite in favore cccc S.p.A. che si liquidano in complessivi Euro 6.700,00 oltre ad accessori di legge, IVA e CPA.

Così deciso in Milano, il 20 febbraio 2020.

Depositata in Cancelleria il 20 febbraio 2020.